Amministrazione Trasparente

La sezione "Amministrazione trasparente" è in corso di adeguamento a seguito dell'entrata in vigore, lo scorso 20 aprile, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 [1] riguardante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
La trasparenza è intesa come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.
IL Decreto legislativo prevede la creazione di un’apposita sezione denominata Amministrazione trasparente e di una struttura di base all’interno della quale, vanno organizzate e pubblicate le informazioni.

L’adeguamento della sezione ai dettami previsti dal Decreto Legislativo è in corso ed accoglierà progressivamente le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, secondo lo schema indicato dal decreto e comune a tutte le pubbliche amministrazioni.

La trasparenza e' intesa quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In quest’ottica, il D. Lgs. n. 33/2013, introduce significative novità rispetto al passato:

- **riordina e sistemizza gli obblighi di pubblicità** che già gravavano sulle amministrazioni, riunendo in un testo normativo unitario, sistematico e semplificato, le numerose prescrizioni disseminate in varie leggi.
La sistematizzazione riguarda, in particolare, le informazioni relative ad aspetti rilevanti dell'organizzazione e del personale (curricula, incarichi, retribuzione, valutazione dei dirigenti, consulenze, dati sul personale, recapiti, etc.) [Capo I]. Oggetto di riaggregazione sono anche le informazioni utili alla fruizione dei servizi on-line, anche nell'ottica della accessibilità dei servizi medesimi (carte dei servizi, tempi medi di pagamento, informazioni sui procedimenti, moduli e formulari, customer satisfaction, etc.) [Capo IV];

- **amplia gli obblighi di pubblicità on-line** in materia di opere pubbliche e contratti pubblici, pianificazione e governo del territorio, interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente;

- **introduce ulteriori obblighi di informazione**, come i redditi e la condizione patrimoniale dei titolari degli organi di indirizzo politico e del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (con il loro consenso); gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza; le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti o nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

E' importante però evitare quelle che sono state definite “forme di opacità per confusione”, in cui la mole e le modalità di pubblicazione dei dati rende impossibile ai cittadini reperire ciò che interessa.

Le direttrici della nuova normativa riguardano:

Accesso civico
La legge riconosce in capo a “chiunque" un nuovo diritto di “accesso civico” alle informazioni e dati per i quali risulti non adempiuto l’obbligo di pubblicità.
L'accesso civico è riconosciuto con riguardo a tutti i documenti, le informazioni e i dati che in base alla "normativa vigente" (art. 5. c. 3) devono essere pubblicati e, nei casi in cui la loro pubblicazione sia stata omessa, il cittadino ha il diritto di richiederli al Responsabile della trasparenza. La richiesta non va motivata, è gratuita e l'amministrazione deve procedere alla pubblicazione entro 30 giorni.

Open data
Documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa devono essere pubblicati in formato di tipo aperto (art. 7) e sono riutilizzabili con obbligo di citarne la fonte e rispettarne l'integrità.
Questo contribuisce in modo significativo alla diffusione di questo approccio culturale (prima ancora che

tecnologico o giuridico).

Qualità dei dati
La legge pone una particolare attenzione al tema della qualità dei dati, declinata in termini di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità dei dati ai documenti originali. E' un principio che responsabilizza le amministrazioni nella gestione dei dati, evitando nello stesso tempo che questi requisiti siano pretesto per limitare/ostacolare la "disclosure" delle informazioni (“l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti”: art. 6 2^ comma).

Ultima modifica: Mercoledì 31 Luglio 2024

Condividi

Reti Sociali

Gradimento Select rating Media: 1 (Voti totali: 1)

Rate

Source URL: https://www.me.camcom.it/azienda-speciale/amministrazione-trasparente

Collegamenti
[1] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33